

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 2 APRILE 1952

(122^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Sul processo verbale:

FORTUNATI	Pag. 1266
PRESIDENTE	1267

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera pia ospedale civile di Treviso il compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale civile di Santa Maria in Ca' Foncello » (N. 2227) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, <i>relatore</i>	1268
MASTINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1268

« Permuta con la provincia dei Frati Minori " San Carlo Borromeo " di Lombardia, del complesso demaniale denominato " Monastero delle Grazie Vecchie " in Monza con un terreno in comune di Cornaredo » (N. 2232) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, <i>relatore</i>	1268
MASTINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1269

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486 per il prezzo di lire 228.555.000 » (N. 2234) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PONTREMOLI, <i>relatore</i>	Pag. 1270
MASTINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1270
BERTONE	1270

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2181):

PRESIDENTE	1271
BRACCESI, <i>relatore</i>	1270
BERTONE	1271
RUGGERI	1271

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (N. 2214):

BRACCESI, <i>relatore</i>	1277
-------------------------------------	------

« Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio » (N. 2226) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i>	1279
MOTT	1279
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1279

« Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza » (N. 2211) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRACCESI, <i>relatore</i>	1279
MOTT	1280

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali » (N. 2209) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* Pag. 1277
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1277

(Discussione)

« Concessione di anticipazioni sulla somma dovuta dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti e interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio » (N. 2210) (Approvato dalla Camera dei deputati):

COSATTINI, *relatore* 1281 e *passim*
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1282
e *passim*
BERTONE 1283
NOBILI 1285, 1287, 1288
SANNA RANDACCIO 1287, 1288, 1290, 1292, 1294, 1295
RUGGERI 1290
VARALDO 1290
TOMÈ 1290
FORTUNATI 1291, 1292, 1294
BOSCO 1293, 1294, 1295

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Mott, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomei, Valmarana, Nobili e Varaldo.

Sono altresì presenti l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze, l'onorevole Mastino, Sottosegretario di Stato per le finanze, e il senatore Gava, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente.

Sul processo verbale.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, in apertura di seduta chiedo che siano verbalizzate integralmente le dichiarazioni e le richieste seguenti.

Ritengo sia mio stretto dovere e mio diritto richiamare la sua attenzione e l'attenzione della Commissione su tre questioni che, a mio avviso, rivestono particolare gravità, e per la forma e per la sostanza.

La prima concerne il disegno di legge, che, su mia iniziativa, la Commissione ha appro-

vato, a voti unanimi in sede deliberante, per apportare talune modificazioni alla legge sui censimenti. Dal giorno in cui la nostra Commissione ha deliberato, sono passati 3 mesi e 20 giorni. Ebbene, il disegno di legge in parola è insabbiato alla Camera dei deputati, essendo intervenuto un parere contrario della Commissione per gli affari interni. Io chiedo formalmente, onorevole Presidente, che siano chiamati a riferire alla nostra Commissione, con la massima urgenza, i rappresentanti responsabili del Governo, non essendo ammissibile che i rappresentanti stessi assumano posizioni diverse nei due rami del Parlamento essendo paradossale che in una materia così delicata, quale è quella relativa alla elaborazione del materiale del censimento, i rappresentanti del Governo si pronuncino in modo non univoco. Debbo dichiararle, onorevole Presidente, che il Presidente della Commissione di vigilanza, senatore Parri, ha già ufficialmente comunicato che, qualora non intervengano rapide e sollecite discussioni, la Commissione stessa, di cui fanno parte rappresentanti dei due rami del Parlamento, sarà costretta a rassegnare il mandato, non essendo in grado di esercitare le funzioni dalla legge attribuitele.

In data 29 novembre 1951 la 6^a Commissione del Senato ha, con la piena adesione del Governo, rappresentato nella seduta dal Sottosegretario senatore Vischia, approvato un mio disegno di legge concernente l'aumento del numero dei posti di ruolo di professori e assistenti nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna. Per essere più precisi, il disegno di legge, che è giustificato da un'assurda e irrazionale situazione in atto, stabilisce l'aumento di tre posti di ruolo di professore e di tre posti di ruolo di assistente. Debbo rendere noto e ricordarle, onorevole Presidente, che il testo del disegno di legge è stato da lei ampiamente esaminato al punto che lei ha dettato le modificazioni del testo da me predisposto, modificazioni che io ho accolto. Mi rifiuto di credere che le modificazioni siano state da lei suggerite per giocare una beffa. Infatti in data 20 marzo il Presidente della IV Commissione finanze e tesoro della Camera ha comunicato alla Presidenza della Camera, e per conoscenza alla presidenza della VI Commissione permanente

della Camera stessa che la IV Commissione non ha potuto esprimere parere favorevole « mancando la copertura finanziaria » precisando che « il Ministero del tesoro, che a termini dell'articolo 2 dovrebbe essere autorizzato a iscriverne la spesa nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio 1952-53, dal quale dovrebbe aver decorrenza il provvedimento, ha dichiarato di non poter apportare qualsiasi assegnazione di fondi in aumento alla dotazione proposta nel progetto di bilancio già presentato al Parlamento ».

Io protesto energicamente per uno stato di fatto che è un'irrisione dell'Istituto parlamentare, del prestigio, della dignità, della stessa azione di Governo. Protesto e dichiaro, onorevole Presidente, che un simile stato di fatto deve essere rettificato. Chiedo, quindi, formalmente che il Ministro del tesoro e il Ministro dell'istruzione siano invitati a riferire alla nostra Commissione e a rispettare quella che è stata, contemporaneamente, decisione del Senato e impegno del Governo. Chè in caso diverso ogni azione parlamentare sarebbe superflua.

La cosa è urgente, essendo stato io invitato a riferire alle Autorità accademiche e alla popolazione studentesca di Bologna lo stato delle cose.

Vi è infine una terza questione, onorevole Presidente. Da mesi sono state presentate interpellanze e mozioni su questioni tributarie, un'interpellanza sulla linea seguita nella targazione dei veicoli a trazione animale e una mozione circa l'applicazione dell'imposta di famiglia e dell'imposta di consumo. Io la prego vivamente, onorevole Presidente, di intervenire perchè la discussione parlamentare possa aver luogo.

PRESIDENTE. Per quest'ultima parte, evidentemente, parlerò col Presidente del Senato per avere le delucidazioni opportune. Per le altre due questioni debbo far rilevare la delicatezza dell'argomento. Noi andiamo ad interferire sull'azione dell'altro ramo del Parlamento che è libero completamente nelle sue decisioni. L'unica cosa che posso fare è parlare con il Ministro del tesoro perchè ci dia

ragione della differente opinione che è stata espressa nell'altro ramo del Parlamento rispetto a quella espressa in seno alla nostra Commissione. Comunque io non credo che la nostra Commissione possa entrare a discutere l'azione dell'altro ramo del Parlamento.

FORTUNATI. Debbo precisare che ho letto e non ho improvvisato: io ho dichiarato in modo categorico che quello che chiedo è che i Ministri responsabili, che si sono espressi in diverso modo nei due rami del Parlamento, siano invitati a riferire alla nostra Commissione su questo loro atteggiamento.

Io ricordo che il disegno di legge sull'aumento dei posti di ruolo all'Università di Bologna è stato presentato prima della presentazione del bilancio: il Governo ha dato la sua adesione, e lei, onorevole Presidente, ha proposto una modifica al testo dopo aver sentito il rappresentante del Governo. Allora è evidente che il Governo ha il dovere di iscriverne questa somma nell'esercizio successivo. Altrimenti è un'irrisione, una beffa per noi. Lei, onorevole Presidente, non ha forse afferrato la gravità della cosa.

Per quanto riguarda il problema del censimento lei sa benissimo che anche questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione del Senato dopo che con il rappresentante del Governo era stato raggiunto un accordo. È assurdo che gli stessi rappresentanti del Governo, all'altro ramo del Parlamento, assumano una linea d'azione completamente diversa. Quando ad un certo momento la Commissione di vigilanza deve dichiarare che è costretta a rassegnare il mandato perchè non è in grado di svolgere le sue funzioni, non è questione dell'indipendenza dei due rami del Parlamento, ma è questione della linea che seguono i Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE. La questione del censimento è differente, perchè io nego che il Governo possa avere cambiato opinione tanto più che la somma è stanziata.

Per l'altro argomento interrogherò il Ministro del tesoro per avere i chiarimenti necessari.

(Il processo verbale è approvato)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale civile di Santa Maria in Ca' Foncello** » (N. 2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale civile di Santa Maria in Ca' Foncello ».

VALMARANA, *relatore*. Mi pare che non vi sia dubbio sulla opportunità che questi stabilimenti militari, che si trovano nella maggior parte delle nostre città e che non servono se non ad ostacolare gli sviluppi edilizi delle città stessa, passino ad altro ente, che, in questo caso, non è privato, ma pubblico e svolge attività benefica.

Sul prezzo convenuto non ho elementi per stabilire se è conveniente.

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il prezzo è stato fissato, con regolare procedimento, dall'Ufficio tecnico erariale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dò lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, per il prezzo di lire 50.000.000, pagabile in 10 rate annuali con gli interessi legali a scalare, il compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta città, denominato ex Ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello, distinto in catasto alla Sezione I, foglio 1°, con i mappali 113, 116, 239, 241, 115 e 534, con l'obbligo da parte di detta Opera Pia di concedere gratuitamente all'Amministrazione della difesa l'uso dei locali idonei a sopperire alle esigenze del servizio ospedaliero medico-chirurgico militare.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Permuta con la provincia dei Frati Minori "San Carlo Borromeo" di Lombardia, del complesso demaniale denominato "Monastero delle Grazie Vecchie" in Monza con un terreno in comune di Cornaredo** » (N. 2232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta con la provincia dei Frati Minori "San Carlo Borromeo" di Lombardia, del complesso demaniale denominato "Monastero delle Grazie Vecchie" in Monza con un terreno in comune di Cornaredo ».

Dò la parola al relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Nel 1930 l'ordine dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia chiese ed ottenne - consenziente il Ministero della pubblica istruzione e per esso la Scuola Superiore di agricoltura (ora facoltà di agraria) - di utilizzare, fino al 31 dicembre 1949, la Chiesa annessa all'ex Monastero delle Grazie Vecchie, nonchè l'attiguo cortile.

Gli stessi Frati ottennero successivamente dalla medesima facoltà di agraria di Milano un'ala dell'ex monastero ed una zona di terreno annessa.

L'ordine dei Frati Minori di Lombardia chiede ora la cessione in piena proprietà dell'intero ex Monastero delle Grazie e di una area di terreno adiacente, al fine di ripristinarvi l'antico convento. Il fatto che questo complesso demaniale fosse già stato dato in uso all'ordine dimostra che lo Stato non ha grande interesse per il complesso stesso.

Si tratta di una permuta, in quanto l'Ordine cederebbe allo Stato, perchè sia destinato alla facoltà di agraria, un terreno posto in comune di Cornaredo, a circa 14 chilometri

da Milano, in catasto di ettari 16, 92, 90, dotato di una casa di abitazione civile di due piani fuori terra e cantinato, con complessivi 15 locali, di una piccola stalla per due capi di bestiame, di una porcilaia e di un ampio capannone per uso magazzino. Inoltre si impegnerebbe a dotare il detto terreno di una stalla in muratura per 12 capi grossi; a rimettere in ordine la casa di abitazione, a costruire un'aia di mq. 120.

L'ufficio tecnico erariale di Milano ha attribuito all'intero compendio demaniale del Monastero delle Grazie Vecchie e al terreno adiacente il complessivo valore di lire 15.750.000 e ha determinato in lire 12.150.000 il valore del terreno in Cornaredo, degli edifici annessi e delle opere da eseguirsi. Quindi, a conguaglio, i Frati Minori corrisponderebbero allo Stato la somma di lire 3.600.000.

Il terreno di Cornaredo verrebbe dal demanio dello Stato destinato agli usi della Facoltà di agraria ed è da rilevare che detto terreno è particolarmente adatto alle esigenze della Facoltà stessa.

Credo quindi, che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge al nostro esame.

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far rilevare che chi ardentemente desidera questa permuta è la Scuola agraria, che, evidentemente, non sa che farsene di un convento ed ha interesse, ai fini che essa si propone, di ottenere il terreno di Cornaredo.

Se a questo si aggiunge che l'Ordine si impegna a costruire la stalla e l'aia e a rimettere in ordine il fabbricato che è sul terreno, nonchè a versare una somma di 3.600.000 che verrà assegnata al Ministero della pubblica istruzione per provvedere agli ulteriori bisogni della Scuola agraria, si constata che il beneficiario di questa operazione è la Facoltà di agraria, e quindi lo Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare si passa ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la cessione in favore della provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, con sede in Milano, del

complesso immobiliare di pertinenza del patrimonio dello Stato, in uso alla Facoltà di agraria dell'Università di Milano, denominato « Monastero delle Grazie Vecchie », sito in Monza, costituito da un edificio ed annesso terreno di ettari 4.33.80, del complessivo valore di lire 15.750.000, in permuta di un terreno di ettari 16.92.90, con i manufatti che vi insistono, posto in comune di Cornaredo, di proprietà della predetta provincia lombarda dei Frati Minori, del complessivo valore di lire 10.200.000, da assegnarsi in uso alla predetta Facoltà di agraria.

A conguaglio dei valori degli immobili da permutare, l'Ordine dei Frati Minori di Lombardia verserà allo Stato, contestualmente alla stipula dell'atto, la somma di lire 3.600.000 con impegno, inoltre, ad eseguire, a proprie cure e con una spesa non inferiore a lire 1.950.000, sul terreno da esso ceduto, le opere che saranno indicate in apposito progetto da allegarsi alla stipulanda convenzione.

Alla approvazione della convenzione sarà provveduto con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione, al cui bilancio di spesa verrà assegnata, dopo il versamento in Tesoreria, la somma di lire 3.600.000 di cui al precedente articolo 1, devolverà detta somma a beneficio della Facoltà di agraria dell'Università di Milano, perché sopperisca alle spese conseguenti al trasferimento delle proprie attività dall'uno all'altro degli immobili permutandi.

Alle occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000** » (N. 2234)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000 ».

Do la parola al relatore, senatore Pontremoli.

PONTREMOLI, *relatore*. Si tratta di un arenile da cedere al comune di Viareggio perchè possa migliorare la zona urbana e particolarmente quella balneare, dalla cui attività esso trae l'unica risorsa per la sua esistenza. Aggiungo che la perizia relativa è stata redatta a cura del competente Ufficio tecnico erariale.

Ciò premesso propongo che la Commissione approvi senz'altro il disegno di legge in esame.

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il comune di Viareggio ha chiesto e sollecitato questa vendita: ed io stesso mi sono interessato perchè il Comune vedesse soddisfatto questo suo desiderio.

BERTONE. Sono stabilite delle condizioni per l'uso dell'arenile ?

PONTREMOLI, *relatore*. C'è un piano regolatore disposto a questo fine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, al comune di Viareggio, di un arenile di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione di ettari 206.34.86, facente parte della spiaggia di levante di detta città, per il prezzo complessivo di lire 228.555.000 (duecento ventotto milioni cinquecento cinquanta cinque mila) pagabile in venti rate delle quali la prima da versare contestualmente alla sti-

pula dell'atto di compravendita e le altre diciannove, con gli interessi legali a scalare, allo scadere dei successivi diciannove anni.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52** » (N. 2181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge in esame chiese la convalida dei due decreti presidenziali 18 dicembre 1951, n. 1624, e 22 dicembre 1951, n. 1625, agli effetti dei quali sono stati complessivamente prelevati dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 milioni 273.150.000 così suddivisi: al Ministero delle finanze 72.250.000, al Ministero degli affari esteri 130.000.000, al Ministero della pubblica istruzione 17.500.000, al Ministero del commercio con l'estero 20.000.000, al Ministero del bilancio 33.400.000.

Come chiarimento e dettaglio, posso riferire che la spesa di 72.000.000 del Ministero delle finanze è stata utilizzata per lavori urgenti per le terme di Chianciano, per restauro del salone principale che minacciava

di crollare. Il Ministero degli esteri ha utilizzato i 130 milioni, impiegando 80 milioni per spese relative alla conferenza di Roma del Consiglio atlantico e 50 milioni per spese riservate. Il Ministero della pubblica istruzione ha utilizzato i 17 milioni per l'acquisto, a Aquileia, di un fabbricato avente valore storico. Il Ministero del commercio con l'estero ha utilizzato i 20 milioni per spese inerenti alla partecipazione dell'Italia alla Fiera di Adis Abeba; il Ministero del bilancio, infine, ha utilizzato i 30 milioni per la ricostituzione dei suoi uffici.

Essendo state osservate tutte le norme previste dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, si può senz'altro approvare questo provvedimento.

BERTONE. Il Ministero del bilancio come ha utilizzato i 30 milioni ?

BRACCESI, *relatore*. Sono stati spesi per oneri relativi al personale. La previsione di spesa per il Ministero del bilancio era modesta perchè questo Ministero doveva cessare di funzionare. Poichè invece se ne è decisa la ricostituzione, si è resa necessaria questa assegnazione di fondi per i suoi servizi.

RUGGERI. Per evidenti ragioni, il nostro Gruppo vota contro.

PRESIDENTE. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sul significato della destinazione del fondo di riserva che deve servire per coprire spese non prevedibili. A questo proposito debbo informare la Commissione di una deliberazione che ha preso

la Commissione finanze e tesoro della Camera, deliberazione che, a mio avviso, dovrebbe essere attentamente esaminata. Io non desidero interloquire sulla procedura e sulle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, ma questa deliberazione è degna di rilievo.

La IV Commissione della Camera ha deliberato che il prelievo dal fondo di riserva, quale che sia la cifra, debba aver luogo a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica. Questo porterebbe ad un intralcio enorme nell'utilizzo del fondo. Occorrerebbe il decreto del Presidente della Repubblica per l'assegnazione di somme anche minime e in questo si ritarda esageratamente l'approvazione di leggi per cui si provvede alla copertura attraverso prelievo dal fondo di riserva.

Metto ora in votazione l'articolo unico del disegno legge di legge, di cui do lettura, con l'intesa che, con l'approvazione dello stesso, saranno approvati anche i relativi allegati, di cui do parimenti lettura:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, e 22 dicembre 1951, n. 1625, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 121.150.000 e di lire 152.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

ALLEGATO N. 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096, 1098 e 1100, 24 ottobre 1951, n. 1106 e 27 ottobre 1951, nn. 1105 e 1109;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e *ad interim* per il tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 121.150.000 che si inseriscono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 272. — Acquisto di stabili e terreni L. 250.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 93. — Spese riservate, ecc. L. 50.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 210. — Spese per acquisti, ecc. di immobili di interesse archeologico e monumentale L. 17.500.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Capitolo n. 34. — Contributi per la partecipazione italiana
Fiere, ecc. L. 20.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO

Capitolo n. 1. — Indennità agli addetti al Gabinetto . . . L.	16.000.000
Capitolo n. 2. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	3.000.000
Capitolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	4.500.000
Capitolo n. 4. — Compensi speciali, ecc.	1.000.000
Capitolo n. 5. — Indennità di missione, ecc.	2.000.000
Capitolo n. 5-bis (di nuova istituzione). — Spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dai Sottosegretari di Stato	6.000.000
Capitolo n. 5-ter (di nuova istituzione). — Spese per acquisto di libri, riviste e giornali italiani ed esteri per il Gabinetto del Ministro e per le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	700.000
Capitolo n. 6. — Spese casuali	200.000
Totale L.	121.150.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.

ALLEGATO N. 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1951, n. 1625, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 24 del 29 gennaio 1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096 e 1098 e 27 ottobre 1951, n. 1105;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e *ad interim* per il tesoro;

D E C R E T A :

Art 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 152.000.000 che si inseriscono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 271. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori, ecc.	L. 72.000.000
--	---------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 120-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per la Conferenza del Consiglio Atlantico »</i>) — Spese di adattamento di locali	L. 15.000.000
Capitolo n. 120-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento — Spese per la pubblicazione di documenti — Spese per gli automezzi e di trasporto	33.000.000
Capitolo n. 120-quater (<i>di nuova istituzione</i>). — Impianto e manutenzione dei servizi telefonici e di interpretazione simultanea — Installazione e funzionamento dei servizi postale e telegrafico	7 000.000
Capitolo n. 120-quinquies (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . .	2.000.000

Capitolo n. 120-VI (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere ai funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	5.000.000
Capitolo n. 120-VII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese di rappresentanza L.	18.000.000
Totale . . . L.	152.000.000

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLL.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (N. 2214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18

novembre 1923, n. 2449, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

Il disegno di legge consta di un articolo unico, e relativo allegato, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, concernente la prelevazione di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, n. 1117;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 150.000.000 che si inseriscono al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il detto esercizio finanziario:

Capitolo n. 145-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi da erogare a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951, in Calabria, Sicilia e Sardegna L. 150.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI.

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione è inteso a convalidare il decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1951, emanato per provvedere alla concessione di contributi a favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'anno scorso, in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Ne propongo pertanto l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, con l'approvazione del quale s'intenderà approvato anche il relativo allegato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali » (N. 2209) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Il presente provvedimento precede un altro provvedimento di riforma che mira a perequare la legislazione sul Debito pubblico. Lo scopo dell'attuale disegno di legge è quello di agevolare la consegna alle parti interessate dei titoli e dei valori risultanti dalle operazioni di Debito pubblico. Finora tale consegna veniva effettuata attraverso le Tesorerie provinciali; mentre con l'articolo 1 si dispone che la consegna può avvenire a mezzo degli Uffici postali. La cifra viene limitata a cinquemila lire per i titoli al portatore, mentre non vi sono limiti quando si tratta di titoli nominativi.

Il disegno di legge consta di due articoli. Nel primo articolo si stabilisce, che, a richiesta della parte, la consegna possa avvenire tramite gli Uffici postali. L'articolo 2 definisce

la procedura da seguire. Nel disegno di legge presentato dal Governo vi era poi un articolo 3 che comportava un onere per gli interessati che dovevano sopportarlo a titolo di rimborso alla Amministrazione delle poste per spese che l'Amministrazione incontrava in queste operazioni. La Camera dei deputati ha creduto opportuno sopprimere l'intero articolo 3 che stabiliva il pagamento di 200 lire per plichi fino a lire cinquemila di capitale nominale, per arrivare ad un minimo di 300 lire quando il plico fosse fino a 100 mila lire, e di 400 lire quando il plico contenesse oltre 100 mila lire di titoli nominativi. Indubbiamente l'Amministrazione delle poste è una amministrazione autonoma che dovrebbe avere diritto ad un compenso; ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno rientrare nell'ordine di idee di concedere all'Amministrazione delle poste un certo rimborso, che bisognerebbe adeguare all'entità del valore del titolo o dei titoli.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire il 2 e mezzo per mille.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In effetti, coloro che debbono recarsi dalla provincia al capoluogo per ritirare i titoli ed i valori spendono molto di più di 200 lire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si passa ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.

A richiesta della parte, la consegna può essere fatta a mezzo degli uffici postali, purchè il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire 100.000.

(È approvato).

Art. 2.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono

dalla Sezione di Tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'Ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla Sezione di Tesoreria provinciale.

È lasciata all'Amministrazione postale la facoltà di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne.

(È approvato).

VARALDO, *relatore*. Propongo il seguente articolo 3:

« Per il servizio di cui al precedente articolo 2 è dovuto dagli interessati all'Amministrazione postale un diritto nella misura del 2 e mezzo per mille del capitale nominale con un minimo di lire 15 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio** » (N. 2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'articolo unico con le tabelle n. 3 e n. 6.

VALMARANA, *Segretario*:

Articolo unico.

Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA N. 3.

TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE (articoli 108, 127, 128 e 145).

- | | |
|--|----------|
| I. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti | L. 625 |
| II. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti | » 625 |
| III. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti | » 1.000 |
| IV. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti | » 1.000 |
| V. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti | L. 2.000 |
| VI. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti | » 5.000 |
| VII. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti | » 7.000 |

N. B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA N. 6.

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE

(articolo 196).

- a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta . . L. 5.000
 b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta » 2.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Il provvedimento si riferisce ad una questione che può sembrare strana, perchè nessuno aveva mai più ritoccato la misura delle tasse in oggetto, che, per l'ispezione delle farmacie, variavano da 25 a 200 lire, cioè 25, 40, 80 e 200 lire. Come vedete erano rimaste esattamente quelle dell'ante guerra.

MOTT. E per gli apparecchi radiologici?

TAFURI, *relatore*. Per il primo apparecchio radiologico la tassa era di 200 lire e di 100 per il secondo.

Il progetto di legge, come si può constatar dall'articolo unico, aumenta di 25 volte le misure anteguerra; dato che l'aumento proposto non è davvero eccessivo, credo che si possa senz'altro accettare.

MOTT. Il relatore ha fatto presente che le tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio non sono state più toccate da parecchi anni. Ora, vorrei far presente che io personalmente ho un apparecchio radiologico portatile e che da quindici anni nessuno è venuto a farne una revisione. Credo quindi che anche per l'avvenire, pur se si aumenteranno le tasse, le ispezioni non avranno ugualmente luogo. Mi pare, in conclusione, che se il servizio di ispezione non funziona sia del tutto inutile applicare o aumentare delle tasse.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'onorevole senatore desidera che venga fatta una visita al suo gabinetto radio non fa altro che richiederla agli Uffici competenti.

MOTT. Chiedo che non siano compresi gli apparecchi radiologici trasportabili, perchè non hanno impianti fissi e servono proprio per casi di urgenza, ogni qualvolta si debba andare presso l'ammalato, per fare la radiografia.

TAFURI, *relatore*. L'articolo 196 del testo unico delle leggi di sanità dice fra l'altro che il titolare è altresì tenuto al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita... « La tassa annua di ispezione è dovuta anche dai possessori di apparecchi indicati nel comma precedente ». Questo primo comma dice « Chiunque possiede apparecchi radiologici usati anche a scopi diversi deve farne denuncia al... ».

Per aderire al desiderio dell'onorevole Mott, che comprendo e a cui sono anche favorevole, non bisogna modificare questa legge, ma vi è da presentare un disegno di legge che modifichi l'articolo 196 del testo unico.

PRESIDENTE. Domando al senatore Mott se insiste nella sua richiesta.

MOTT. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza »
 (N. 2211) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di Finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza » già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza, al fine di accogliere un desiderio dell'Ente nazionale per gli orfani ed i figli

dei militari della Guardia di finanza, sta costruendo nel comune di Loreto, su territorio ceduto gratuitamente dalle Opere laiche di Loreto, un collegio per gli orfani ed i figli dei militari del Corpo della guardia di finanza. La spesa per la costruzione e l'arredamento dell'edificio, che ammonta a circa 250 milioni, è già stata coperta di fatto con stanziamento annuale che il Fondo massa ha effettuato.

Il disegno di legge in esame regolarizza legislativamente questa spesa, e propone, con l'articolo primo, l'accettazione dell'offerta gratuita del terreno fatta da parte delle Opere laiche di Loreto e l'utilizzo degli utili del Fondo massa per la spesa di costruzione dell'edificio. Propone infine che negli esercizi avvenire vi sia uno stanziamento per il mantenimento e le spese annuali di esercizio del collegio, stanziamento sempre nel bilancio del Fondo massa.

PRESIDENTE. Che è fatto con i proventi delle contravvenzioni.

MOTT. Desidero dire che questo provvedimento era stato praticamente accettato quando abbiamo approvato le relazioni sui bilanci del Ministero del bilancio e delle finanze, perchè in tale occasione avevamo lodato l'iniziativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Fondo massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.

L'edificio sarà costruito su terreno che il Fondo massa è autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo precedente e per le spese di primo impianto, arredamento ed organizzazione si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti, in ogni caso entro il limite di lire 250 milioni dai fondi provenienti dagli avanzi uetti di gestione degli esercizi finanziari 1950-51 e precedenti.

(È approvato).

Art. 3.

Per le spese di esercizio del collegio, il Fondo massa della Guardia di finanza è autorizzato a stanziare annualmente nel proprio bilancio in aggiunta a quanto destinato, fra l'altro, per gli scopi di cui alla lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, una somma a titolo di contributo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa avuto riguardo alle esigenze delle altre forme di attività assistenziali e provvidenziali dell'Ente.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della Guardia di finanza.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava » (N. 2110) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni diritti ed inte-

ressi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, Senatore Cosattini.

COSATTINI, *relatore*. La Commissione conosce il testo della legge votato dalla Commissione delle Camere. Il problema attualmente all'esame della Commissione rientra nel quadro molto vasto delle responsabilità derivanti dalla guerra e meriterebbe di essere esaminato sotto questo angolo visuale più generale, perchè vi è una singolare deficienza di iniziative e di misure adeguate per molta parte di tutta questa materia. Soprattutto non si è tenuto conto, nel quadro generale, del forte onere che esso comporterà a carico dello Stato; nella prospettiva di questo pesante onere non sono stati adottati provvedimenti concreti, come erano stati presi dopo la guerra del 1915-18, quando si è pensato di poter far fronte agli ingenti impegni, che incombevano sullo Stato per il risarcimento dei danni di guerra, mediante la emissione di obbligazioni, che hanno consentito allo Stato di sopportarne il carico senza grandi difficoltà.

Il problema specifico che oggi è sottoposto a voi concerne un modesto settore di quella vasta responsabilità a cui ho fatto cenno. Tuttavia sarebbe consigliabile che fosse considerato e risolto nel quadro delle esigenze che potrebbe prospettare il problema generale. Viceversa si procede un po' a sbalzi, affrontando questo particolare problema, senza tener conto delle altre necessità più vaste incumbenti.

Il provvedimento che ci è oggi sottoposto riguarda soltanto le indennità dovute ai cittadini italiani per la perdita di beni situati nei territori passati o ceduti alla Jugoslavia, in seguito e per effetto del Trattato di pace.

Nella classificazione di tali beni interferiscono varie discriminazioni, innanzitutto in ordine al territorio: « beni situati nei territori ceduti », quindi non vi sono compresi i beni appartenenti a cittadini della zona B, nè i beni appartenenti a cittadini italiani nel vecchio territorio jugoslavo e cioè nell'antica Jugoslavia, eccettuato un piccolo gruppo di cui vi farò breve cenno.

Si hanno poi discriminazioni di ordine soggettivo, nel senso che vi sono cittadini italiani cui non sarebbe possibile ottenere il risarcimento o indennità per tali perdite, perchè non è loro riconosciuta la cittadinanza italiana da parte jugoslava o cittadini italiani, che hanno esercitato il diritto di opzione e questo è loro contestato, e infine cittadini a cui, per il fatto di risiedere a Trieste fin dal 1939, non è riconosciuta la cittadinanza italiana da parte jugoslava, sostenendosi che ai residenti a Trieste spetta la cittadinanza del Territorio Libero.

È inoltre da tener conto di un'altra discriminazione in senso oggettivo ed è quella che riflette i beni confiscati: cioè perduti da cittadini italiani nel territorio ceduto, in seguito a sentenze che ne comminarono la espropriazione, sotto l'accusa, spesso molto arbitraria, di responsabilità per fascismo o collaborazionismo con i tedeschi.

Vi sono altri beni per cui la Jugoslavia deve ai proprietari una indennità per effetto della ultima riforma agraria. Le disposizioni dettate con la presente legge, peraltro, non riflettono le pretese derivanti dalla riforma agraria seguita nel 1927, che costituiscono un semplice credito verso quello Stato e non sono contemplati nell'Accordo.

Vi è infine una terza categoria di beni, quelli propriamente nazionalizzati, cioè beni che la Jugoslavia ha espropriato per l'attuazione del suo piano generale di socializzazione; tra questi beni sono di maggior rilievo gli stabilimenti industriali di Fiume, gli alberghi della Riviera di Abbazia, opifici per varie produzioni e così fabbriche di cemento e di liquori, come a tutti è certamente noto.

Per la regolarizzazione di questi complessi rapporti economici, interessanti tanti connazionali, sono intervenuti tra l'Italia e la Jugoslavia due accordi: il primo è del 23 maggio 1949, l'ultimo del 23 dicembre 1950.

Un esame complessivo del quadro induce all'amara constatazione che lo Stato italiano non ha dimostrato soverchia sensibilità e particolare sollecitudine per gli obblighi che, sotto più aspetti, gli incombono verso questi cittadini, la più parte profughi dalle loro terre, che si trovano nella situazione di essere stati spogliati di tutti i loro averi.

I provvedimenti che li riguardano sono stati tardi, incompleti, ed è proprio con pena che si ascoltano le proteste vivissime, purtroppo giustificate, contra tanta inerzia e insufficienza di provvidenze. Ciò è a dirsi non tanto per muovere censure al Governo, quanto per denunciare una nostra generale responsabilità che ci investe tutti, perchè da nessuna parte furono decisamente mosse iniziative e avanzate proposte perchè sia provveduto adeguatamente ad assolvere questi obblighi, cui lo Stato è tenuto oltre a tutto in conseguenza del Trattato di pace.

Il Trattato di pace, all'articolo 74, allegato 16, dispone che « i beni, diritti ed interessi dei cittadini italiani residenti in permanenza nei territori ceduti alla data di entrata in vigore del presente Trattato saranno rispettati nella stessa misura di quelli dei cittadini dello Stato successore ». Nel caso viceversa che questi beni non siano rispettati (ed è la ipotesi prevista dal disegno di legge) vi è l'articolo 74, ultimo capoverso, che dice: « Il Governo italiano si impegna ad indennizzare ogni persona fisica o morale i cui beni siano stati confiscati in seguito alla applicazione del presente articolo... », ed è l'articolo 74; non siamo ancora nel campo dell'articolo 79...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di due cose completamente diverse: da un lato i beni confiscati in applicazione del Trattato di pace il cui indennizzo costituisce un obbligo per il Governo italiano; dall'altro i beni confiscati per misure interne jugoslave posteriori al Trattato di pace e da esso indipendenti.

COSATTINI, *relatore*. D'accordo, ma l'articolo dice « In applicazione del presente articolo », cioè del 74 e non del 79.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Cioè beni confiscati, che, in forza del Trattato di pace, allegato 16, la Jugoslavia era obbligata a rispettare, ma che non ha rispettato in virtù, peraltro, di misure generali applicabili all'interno senza discriminazioni particolari a nostro danno.

COSATTINI, *relatore*. Il valore di questi beni, per gli accordi intervenuti, verrà dedotto dalla indennità che l'Italia si è impegnata a pagare per l'articolo 74 del Trattato

di pace, in 125 milioni di dollari, corrispondenti a circa 80 miliardi di lire. Il fatto che l'Italia si è posta nella condizione di imputare i valori dei detti beni sulla indennità da essa dovuta, diminuendo così il proprio debito verso la Jugoslavia, è ovvio la obblighi, nei confronti dei cittadini italiani, che ne subirono la perdita, a risarcirli.

Il primo Accordo intervenuto con la Jugoslavia, come accennavo, è del 23 maggio 1949. All'articolo 1 la Jugoslavia si impegna a versare all'Italia una indennità per i beni italiani, perduti, nei territori ceduti, per nazionalizzazione, riforma agraria, o altre misure limitative della proprietà.

All'articolo 4 è stabilito che una Commissione mista determinerà il valore dei beni, che siano riconosciuti di spettanza di cittadini italiani, il che è a dire « legittimati ».

All'articolo 7 dell'Accordo sono contemplati i beni confiscati, di cui ho detto, per i quali è preveduta la eventualità di una valutazione forfetaria.

Sono esclusi però da questo trattamento i beni che per la loro modestia non furono colpiti da provvedimenti eversivi della proprietà. Ad esempio i terreni, quando inferiori ai 5 ettari, che non sono assoggettati a riforma agraria. E così piccoli fabbricati o modeste aziende. Per questi beni, che sono qualificati « liberi » lo Stato jugoslavo ha avanzato dapprima una proposta di acquisto, che fu successivamente tradotta in impegno formale, ma limitatamente ai beni immobili, mentre per i mobili la Jugoslavia si riserva di acquistarli quando ritenga di vietarne la esportazione. Comunque ognuno intende quanto problematico sia l'accertamento della sussistenza di questi beni, e quello della loro sorte, e comunque quanto difficile sia una loro esatta valutazione.

Seguì poi l'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950, nel quale all'articolo 16 è stabilito che il valore di tutti i beni, che comunque la Jugoslavia abbia espropriato in danno di cittadini italiani, debba essere senz'altro dedotto dall'indennità che l'Italia è tenuta a corrispondere per il Trattato di pace a titolo di riparazioni.

L'Accordo del 23 maggio 1949 è stato ratificato dal Senato su relazione favorevole del

senatore Bastianetto. Uguale relazione favorevole è intervenuta da parte della Commissione della Camera dei deputati, ma la proposta di ratifica non è peranco maturata a risultato. Nessuna ratifica è pure intervenuta per l'Accordo del 23 dicembre 1950.

Il primo Accordo è stato il substrato da cui è emerso poi il disegno della legge 5 dicembre 1949, nella quale sono da rilevare parecchie stranezze, indice di quella mancanza di ponderazione cui accennavo prima. Questa legge fa obbligo ai titolari di beni esistenti nel territorio ceduto alla Jugoslavia, di presentarne la denuncia entro il 15 dicembre 1949; cioè entro 10 giorni dalla sua data. La legge stessa, però, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 2 febbraio 1950, il che rendeva non solo inoperante, ma sconcertante e motivo di apprensione la proposizione di quel termine, per sé stesso assurdo, data la sua brevità.

Nel suo articolo 4, poi, è fatto addirittura richiamo all'Accordo del 23 maggio 1949 sopra ricordato, come fonte di possibili vincoli giuridici internazionali, mentre allora non era stato ancora ratificato neppure dal Senato. Si tratta quindi di avventatezze legislative veramente gravi.

Nè le cose camminarono meglio poi, quando, oltre al problema dei beni perduti dai cittadini italiani nel territorio ceduto, si presentò quello dei beni, che subirono uguale sorte nell'antico territorio jugoslavo, in quanto presi e liquidati a suo arbitrio dalla Jugoslavia. Fu all'uopo proposta la legge 4 luglio 1959, n. 590, mediante la quale era demandato al Governo di presentare entro un anno adeguati provvedimenti per risarcire i danni conseguiti all'applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace da parte della Jugoslavia con l'apprensione avvenuta dei beni anzidetti.

Ma, ad onta del voto del Parlamento, il Governo lasciò decorrere inoperoso il termine di un anno prefissogli, senza presentare le proposte, a cui era stato impegnato. Quindi, anche in questo campo, grave prova di insufficienza di considerazione delle obbligazioni vincolanti lo Stato verso cospicue categorie di cittadini, tanto più riprovevole, per quanto

riflette la accennata fattispecie dell'articolo 79 del Trattato di pace. Come è noto per la stessa non vi può essere dubbio circa l'obbligo della Nazione di indennizzare i cittadini dei danni in conseguenza sofferti in quanto il suo terzo comma contiene in tal senso un preciso vincolo imposto a carico dello Stato italiano.

Tale è il quadro di questa situazione notevolmente penosa, che urgerebbe affrontare con precisione e mezzi appropriati. Il provvedimento in esame è un modesto passo, che si pone in opera per avviare i problemi ad una soluzione.

Mi sono dato cura di studiare a quanto assommi il valore dei beni a cui la presente legge si riferisce, cioè quelli situati nel solo territorio ceduto. Ho esteso le indagini presso il Ministero delle finanze e presso quello dell'industria e commercio. L'uno e l'altro hanno effettuato valutazioni di tali beni e ho rilevato che fra le stesse intercorrono notevoli disparità, che debbono lasciare perplessi sull'entità delle perdite che si assumono subito.

Dall'ultima indagine compiuta dal Ministero degli affari esteri, che si riferisce alla fine del settembre 1951, si rileva che sarebbero state presentate circa 17.000 denunce agli effetti della legge. Di queste è stato esaminato circa il 78 per cento dalla Commissione mista italo-jugoslava. Le denunce esaminate sono 2.362 per i beni nazionalizzati, per un valore dichiarato dai proprietari — a prezzi del 1938 — di L. 1.615.000.000. Poi vi sono 828 denunce per beni confiscati...

BERTONE. Si tratta di beni situati nel territorio jugoslavo o nel territorio ex italiano ceduto alla Jugoslavia?

COSATTINI, *relatore*. La legge 5 dicembre 1949 si riferisce solo ai beni siti nel territorio ceduto alla Jugoslavia. L'articolo primo esclude i beni che si trovavano nel vecchio territorio jugoslavo, i quali, se appresi o confiscati cadono sotto il regolamento dell'articolo 79 del Trattato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è così.

COSATTINI. Comunque i dati comunicatimi, secondo le dichiarazioni dei proprietari, indicano il valore dei beni confiscati in L. 1.061.000.000.

Infine per i beni cosiddetti liberi, cioè non soggetti a nazionalizzazione nè a confisca, nè a riforma agraria, vi sono 7.204 denunce, per un valore dichiarato di 1.397.000.000.

In totale sono state classificate 10.350 denunce per un ammontare di L. 4.073.593.

I rappresentanti del Ministero degli affari esteri, che hanno partecipato ai lavori della Commissione mista italo-jugoslava, concorrendo a giudicare le denunce presentate, sia sotto l'aspetto della consistenza dei beni, sia sotto quello della loro legittimità, hanno ormai fissato l'ammontare dell'importo delle stesse, in quanto indennizzabili. In queste operazioni vi è un grave rilievo da fare, che induce molti dubbi circa la esattezza delle valutazioni. I lavori della Commissione si sono svolti a Belgrado, in contraddittorio, è vero, tra i rappresentanti italiani e quelli jugoslavi, ma sulla sola base degli atti e delle denunce e dei documenti alle stesse allegati, e purtroppo senza l'intervento degli interessati.

Probabilmente se le discussioni avessero potuto farsi in Italia, e non so se ciò fosse possibile ottenere, i titolari dei beni avrebbero potuto essere sentiti. Comunque questa procedura, come è ovvio, ha portato a discordanze di valutazioni veramente notevoli e non si sa fino a quel punto i risultati ottenuti possano ritenersi tranquillanti. Per renderlo vale la pena di citare un fatto, che mi fu narrato da funzionari che parteciparono a tali lavori.

Quando è venuta in esame la denuncia di una ditta produttrice di famosi liquori a Zara, i rappresentanti jugoslavi hanno presentato un atto notarile, dal quale risultavano tutti i beni della stessa ceduti alla Repubblica jugoslava. I rappresentanti italiani, di fronte alla solennità di questo atto non hanno potuto altro che piegare la testa, ma in realtà, la cessione aveva avuto luogo dopo che uno dei titolari era stato fucilato, e vi era il pericolo di seguire la stessa sorte.

Il Ministero degli affari esteri, dopo l'esame di questo 78 % di denunce, ha calcolato il coefficiente della decurtazione che la Commissione aveva apportato al valore denunciato. Applicando tale decurtazione all'intero ammontare dei valori denunciati, ha ritenuto che nel complesso tutte le denunce a prezzi 1938 possono essere ridotte a 483 milioni per i beni

nazionalizzati, a 336 milioni per i beni confiscati, a 445 milioni, per i beni liberi.

Infine ha attribuito a questi importi una maggiorazione di 33 volte, per rapportarli al valore attuale.

Si giunse così a presumere una totale perdita di lire 20,2 miliardi per i beni nazionalizzati, di lire 15,5 miliardi per i beni confiscati e di lire 12,8 miliardi per i beni liberi; in totale 54,5 miliardi. Ma ognuno comprende che rispetto al 1938 la maggiorazione adottata, di 33 volte, è assai rigorosa.

Purtroppo deve riconoscersi che contro gli accertamenti compiuti dalla Commissione mista accennata non è data speranza di rimedio, per cui sarà necessario accettarne i risultati. Tuttavia, per valutare con senso di obiettività scrupolosa l'ammontare effettivo delle perdite lamentate da questi connazionali, non posso sottacere che a ben maggiori constatazioni si è giunti nella valutazione condotta dal Ministero dell'industria e commercio, a cui ho accennato, sia pure limitatamente ai beni industriali, commerciali e artigiani.

Si è all'uopo proceduto a controlli delle denunce, adottando coefficienti fissi, basati sul numero degli operai e degli impiegati occupati e sulla forza motrice usata negli stabilimenti di ciascuna azienda. In base a questi fattori si è giunti a conclusioni che, a mio giudizio, debbono ritenersi rigorose ed attendibili. Basti dire che per i beni commerciali si è pervenuti ad una decurtazione che ne riduce ad un decimo il complessivo valore denunciato. Si comprende che si imponesse l'esattezza, in quanto da alcune denunce, che io stesso ho esaminato, risultavano valutazioni dei danneggiati che dovevano sorprendere. Ad esempio un barbiere di un piccolo paese denunciò beni perduti per lire 6 milioni a prezzi prebellici; proprietari di cinematografi di modestissimi centri chiesero di essere risarciti di arredamenti e immobili per 12-15 milioni del 1938.

Viceversa il complesso delle riduzioni apportate è assai minore (circa la metà) per quanto riguarda i beni industriali. Per questi in genere le denunce sono molto accurate, spesso corredate di elenchi minuziosissimi, di stime precise, di inventari a volta redatti alla presenza del Pretore e suffragati da perizie. I valori denunciati in queste domande si possono ritenere

vicini alla realtà. Comunque, secondo il calcolo assai rigoroso del Ministero dell'industria e commercio, il valore dei beni perduti negli accennati settori industriali commerciali e artigiani ammonterebbe, a prezzi del '38 a un'assieme di lire 1.568.000.000.

Tutti questi elementi dobbiamo aver presenti per esaminare con serenità, sotto tutti gli aspetti, il problema che ci affatica e per chiarire esattamente la portata limitata del provvedimento presente, di fronte alle perdite complessive che, in questo penoso sovvertimento dei rapporti economici, gli interessati denunciano di avere subite con un sacrificio complessivo che stimano in non meno di 500 miliardi di lire attuali.

Tuttavia sia bene chiarito che non tutte le perdite che si lamentano sono suscettibili della medesima valutazione giuridica. Quelle derivanti dal fatto dell'applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace ad opera della Jugoslavia, non possono essere riparate che a norma del trattamento che sarà riservato alla generalità degli altri cittadini. È altrettanto dicasi per quanto attiene alle perdite rientranti nell'ambito dei danni di guerra.

Appunto sotto questo riflesso sono state introdotte delle proposte, che io farò, di alcune modificazioni al testo votato dalla Camera dei deputati, includendovi una norma che conferma un tale impegno della Nazione e nel contempo specifica che quanto i danneggiati siano per percepire per l'applicazione della presente legge non esaurisce le ragioni che essi possono far valere nei confronti dello Stato nel quadro generale del risarcimento dei danni di guerra e sotto il riflesso dell'obbligazione assuntasi dallo Stato per il Trattato di pace e per l'accennata legge del 4 luglio 1950, n. 590.

Veniamo ora più particolarmente alla materia regolata dal disegno di legge presente, il quale è stata presentato alla Camera dei deputati fino dal 20 giugno 1951, ma fu esaminato dalla Commissione in sede deliberante il 3 ottobre 1951 e infine approvato solo il 19 dicembre 1951. La discussione seguita in detta sede è stata molto laboriosa ed è da riconoscere che non poche difficoltà si sono manifestate per il gran numero di richieste e di suggerimenti di modifiche prospettate a nome degli interessati.

Certo, molto si deve indulgere a questi danneggiati che vivono in condizioni, nella maggior

parte dei casi, di grande ristrettezza e quindi si agitano perchè le proprie richieste siano soddisfatte.

Come dicevo, la discussione alla Camera è stata attardata dagli interventi di esponenti di questi danneggiati, che avanzarono proposte, che, se attuate, avrebbero resa difficoltosa la rapida affermazione del provvedimento desiderato. Si chiedeva, ad esempio, che fossero stabilite categorie con un criterio preferenziale nella corresponsione degli indennizzi, favorendo per primi coloro che vivono in più disagiate condizioni come quelli che si trovano ancora nei campi profughi, poi i capi famiglia, ecc. Di più, si è giunti a domandare una nuova valutazione dei beni a cura dell'Ufficio tecnico di finanza di Roma; e che si adottassero i criteri stabiliti dalla recente legge riguardante le liquidazioni dei beni confiscati dagli Alleati, la quale viceversa dispone liquidazioni inadeguate.

La Commissione vedrà come convenga che il testo della Camera dei deputati sia emendato perchè vi risultano postergate le anticipazioni a favore dei beni liberi, le cui denunce ammontano a circa 7 decimi del complesso e sono i più modesti di entità, mentre è data la preferenza ai beni nazionalizzati, espropriati o confiscati che sono quelli di maggiore rilevanza economica. Con ciò è evidente l'ingiustizia verificatasi.

NOBILI. Ho avuto l'impressione che la relazione del collega Cosattini abbia posto una vera e propria pregiudiziale che reclama per la nostra tranquillità una risposta precisa del Ministro. Se si dovesse andare incontro ad una ingiustizia della gravità di quella che ha prospettata il collega Cosattini, io francamente non mi sentirei in grado di esaminare nel merito il provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Ministro del tesoro, qui presente, ad esprimere il suo pensiero prima di approfondire il nostro esame del disegno di legge.

COSATTINI, *relatore*. Prima di cedere la parola all'onorevole Sottosegretario desidererei fare una precisazione su un particolare che ho ommesso e cioè che i beni, che si trovano nei vecchi territori jugoslavi, a cui si riferisce l'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, sono spettanza di circa 26 aziende situate nel territorio di Spalato, Lubiana, Ragusa, ecc.; beni che la Jugoslavia si è assunta in modo particolare di

indennizzare, in quanto espropriati in danno dei cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace e pertanto quando ancora non poteva valersi dell'articolo 79 del Trattato stesso. Il loro ammontare è denunziato per 95 milioni. È a questi beni che si riferiscono i due Accordi da ratificare, mentre sono esclusi senz'altro dal risarcimento e dalle trattative tutti i beni di cui la Jugoslavia si è appropriata in base all'articolo 79 del Trattato di pace.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda le diligentissime indagini che ha fatto il senatore Cosattini sulle varie categorie di beni e l'ammontare dei danni, indennizzi e crediti che spettano ai titolari, il Governo non ha nulla da aggiungere o da modificare. Si tratta, del resto, di dati che sono stati raccolti nei nostri Uffici e coordinati molto diligentemente dall'onorevole Cosattini. Piuttosto il Governo deve fare delle osservazioni che siano chiarificatrici dell'impostazione data dal senatore Cosattini all'attuale disegno di legge, del significato che esso riveste e dei limiti entro i quali il Governo intende muoversi.

Osservazioni di carattere generale. Bisogna tener presente la distinzione che è da farsi tra le varie ipotesi, in relazione al Trattato di pace con la Jugoslavia e con le altre Nazioni alleate e associate nella guerra contro di noi, e l'ipotesi, che è completamente diversa e indipendente dal Trattato di pace, che riguarda l'attuale disegno di legge. Il senatore Cosattini ha ricordato gli articoli 74 e 79 del Trattato di pace. L'articolo 74 riguarda la confisca di beni, avvenuta anteriormente all'applicazione del Trattato di pace, per cui il Governo italiano ha assunto l'obbligo di un indennizzo. L'articolo 79 regola, come voi tutti ricordate, le riparazioni di guerra dovute dallo Stato italiano alla Jugoslavia come agli altri Stati che furono in guerra contro di noi. A garanzia del pagamento di queste indennità di guerra l'articolo 79 prevede che i beni dei cittadini italiani possano essere sequestrati dalla Jugoslavia e liquidati in maniera unilaterale per garantire l'effettiva soddisfazione del suo credito di guerra. Come gli onorevoli senatori sanno, la politica dello Stato e del Tesoro italiano è stata quella di pervenire ad accordi diretti con le varie nazioni creditrici in modo da liberare i beni sequestrati.

Questa è materia che ha effettiva connessione col Trattato di pace, ma non riguarda in niun modo l'attuale disegno di legge.

Nello stesso Trattato di pace (allegato r. 16), per garantire i beni degli italiani negli antichi territori italiani passati, meglio che non ceduti, alla Jugoslavia, era stata prevista una clausola, secondo la quale la Jugoslavia si impegnava a rispettare in pieno i beni di questi cittadini. Noi ritenevamo in tale maniera di aver garantito nel migliore e solo modo possibile i diritti di questi nostri concittadini che hanno avuto la sventura di veder passare sotto la Jugoslavia i territori già italiani. La Jugoslavia ha rispettato questo impegno in senso strettamente giuridico e vorrei dire che l'ha rispettato anche in senso sostanziale, perchè non ha adottato misure particolari contro i beni dei cittadini italiani. Viceversa, dopo il 1947, per iniziative di carattere generale, con una legislazione interna di riforma agraria o di altre riforme (« nazionalizzazione o provvedimenti di carattere generali afferenti la proprietà », così dice l'Accordo) la Jugoslavia ha emanato delle disposizioni che riguardano indistintamente tutti i propri cittadini e gli stranieri, fossero questi cittadini di Stati in guerra con la Jugoslavia, come l'Italia, o fossero invece cittadini di Stati suoi alleati, come l'Inghilterra e il Belgio. Una volta emanate queste leggi di carattere interno che o nazionalizzavano confiscavano sottoponevano i beni alla riforma agraria, o li confiscavano ma non con misure di carattere individuale, è sorto non soltanto per gli italiani ma per tutti i cittadini degli ex nemici o ex alleati colpiti da questi provvedimenti il problema del come salvaguardare nel miglior modo possibile i loro interessi. L'Inghilterra, per conto suo, ha stipulato un trattato *ad hoc* con la Jugoslavia; un altro trattato l'ha firmato il Belgio, un altro ancora la Svezia e tutti gli altri Stati che avevano cittadini i cui beni erano stati in qualsiasi modo contemplati nelle leggi di nazionalizzazione, di confisca o di riforma agraria. Anche l'Italia, su questo terreno che non ha nulla a che vedere col Trattato di pace, ha stipulato con la Jugoslavia accordi per difendere e salvaguardare gli interessi dei propri cittadini. In che senso e in quali limiti l'Italia ha cercato di salvaguardare questi interessi? Ottenendo che la Jugoslavia

riconoscesse un suo debito verso i nostri cittadini e lo pagasse. L'attuale disegno di legge non ha altro scopo che questo: regolare in maniera pratica il pagamento dei debiti non già dell'Italia ma della Jugoslavia verso i cittadini italiani. Dunque nessun debito da parte del Governo italiano, nessuna deplorabile omissione da parte del Governo italiano di pagare i beni sottratti ai legittimi proprietari, nessuna deplorabile resistenza, onorevole Cosattini, a riconoscere i diritti di questi cittadini. Noi, purtroppo, non possiamo intervenire nella legislazione interna di uno Stato straniero il quale può legiferare come vuole. Possiamo soltanto, sul terreno internazionale, cercare di difendere, come rappresentanti di questi cittadini colpiti, i loro interessi in modo che vengano liquidati nel miglior modo possibile gli indennizzi a cui hanno diritto. È stato così stipulato l'Accordo del 23 maggio 1949, che riguarda i beni, ovunque «iti, senza tener conto dell'antico territorio jugoslavo o del territorio passato alla Jugoslavia a seguito della guerra, come dice in maniera tassativa l'articolo 1 dell'Accordo medesimo.

NOBILI. La proprietà immobiliare e non i beni liberi; ma qui, l'Italia si è sostituita nel pagamento!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, non si è sostituita.

COSATTINI, *relatore*. L'articolo 1 dell'Accordo del 23 maggio 1949 dice: « Sono esclusi i beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace », e quindi l'Accordo non si riferisce all'articolo 79.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proprio questo sto dicendo, che non si riferisce e che quindi non ha niente a che vedere coll'articolo 79 del Trattato di pace, che tratta di indennizzi posti a carico dell'Italia dal Trattato di pace; indennizzi che vengono liquidati con leggi e disposizioni diverse da quelle previste dall'attuale disegno di legge.

La presente legge, in altri termini, è la conseguenza di un Trattato, che si sarebbe fatto anche se la guerra non fosse scoppiata o anche se fossimo stati alleati della Jugoslavia, e quindi tutti gli indennizzi gravanti sullo Stato italiano per l'applicazione degli articoli 74 e 79 non trovano modo di rientrare nel disegno di

legge che la 5ª Commissione del Senato oggi è chiamata a discutere.

È questo il chiarimento fondamentale che io intendevo dare, onde il titolo della legge stessa, onorevole Cosattini, che abbiamo con lei concordato, « Concessione di anticipazioni sui crediti e indennizzi per perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia e nell'antico territorio jugoslavo ».

COSATTINI, *relatore*. L'ho proposto io.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...dimostra in modo chiaro l'impostazione: nessun debito da parte del Governo italiano; debito esclusivo da parte della Jugoslavia; sforzo da parte del Governo italiano di regolare attraverso il Trattato il pagamento rapido ed equo delle somme dovute dalla Jugoslavia ai nostri cittadini. Lo Stato italiano, in questo senso, ha assunto quasi la figura di un gestore utile di negozio...

NOBILI. Un surrogato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un tramite, non un surrogato, perchè non accettiamo affatto di essere debitori verso i nostri cittadini, neanche in via surrogatoria.

NOBILI. Nella legge si parla di anticipazioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per conto della Jugoslavia, e adesso ne dirò anche il perchè.

SANNA RANDACCIO. Desidero un chiarimento. L'onorevole Sottosegretario ha fatto cenno all'Accordo del 5 dicembre 1949 che dice testualmente: « Sono esclusi i beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace ». Però mi risulterebbe che l'Accordo del 5 dicembre 1949 è stato in un certo senso superato da un successivo Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950. È un chiarimento fondamentale perchè la tesi del Sottosegretario si impernia su un presupposto, cioè che ancor oggi sotto il profilo giuridico si debba procedere alla liquidazione dei beni in base all'Accordo del 5 dicembre 1949. Se invece si dovesse procedere non più con quei criteri ma in base ai criteri stabiliti dall'Accordo 23 dicembre 1950 il problema si sposta completamente, perchè bisogna vedere se e in quanto i criteri stabiliti nell'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950

innovino in ciò che è stabilito nell'Accordo del 5 dicembre 1949.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se la Commissione mi permette spiegherò anche questo.

SANNA RANDACCIO. Il primo Accordo del 5 dicembre 1949 non è stato ratificato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nessuno dei due Accordi è stato ratificato.

COSATTINI, *relatore*. Il primo è stato ratificato solo dal Senato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'osservazione del senatore Sanna Randaccio è esatta.

NOBILI. Noi paghiamo col danaro dato dalla Jugoslavia, trattenendo però le somme dovute da noi alla Jugoslavia, non viceversa.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono danari dovuti dalla Jugoslavia. Dato che, per il Trattato di pace, siamo giuridicamente debitori di 120 milioni di dollari, la Jugoslavia ha prelevato su questi 120 milioni di dollari 10 miliardi, consegnandoli all'Italia perchè paghi per conto della Jugoslavia.

NOBILI. Nella sostanza siamo d'accordo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A quali titolari devono essere effettuati i pagamenti previsti con la somma di 10 miliardi? Soltanto a coloro che hanno avuto i beni nazionalizzati, espropriati per la riforma agraria o per altre misure di carattere generale. Nello stesso trattato del 1949 su iniziativa del Governo italiano che vedeva le condizioni precarie, davvero miserevoli, dei possessori di beni italiani non più residenti in Jugoslavia, i quali avevano avuto la sventura di non essere sottoposti all'espropriazione per nazionalizzazione o per riforma agraria, restando teoricamente possessori di beni liberi, è stato inserito l'articolo 10 che suona così: « Il Governo della Repubblica Popolare Federativa Jugoslava si dichiara disposto ad esaminare la possibilità di acquistare ad un prezzo equo, se il proprietario desidera venderli, i beni che non sono stati sottoposti ad alcuna delle misure indicate negli articoli 1° e 7°, e che sono situati nel territorio ceduto alla Jugoslavia ». In questo caso si tratta del territorio passato alla Jugoslavia e non del vecchio territorio. La Jugoslavia non ha voluto assolutamente ammettere la possibilità di acquistare beni cosiddetti liberi che si tro-

vassero sul vecchio territorio jugoslavo. L'articolo 10 era un impegno di trattare relativamente a questi beni liberi; ma è chiaro che la somma messa a disposizione dalla Jugoslavia a favore del Governo italiano doveva essere destinata unicamente al pagamento dei beni nazionalizzati o sottoposti a espropriazione per la riforma agraria.

Il successivo Accordo del 23 dicembre 1950 non fa altro che confermare il binario sul quale si è proceduto con l'Accordo del 1949. L'accordo del 23 dicembre 1950 ha dato soltanto delle norme esecutive circa il pagamento dei 30 milioni di dollari, ha compilato la tabella dei lavori, lavorazioni e commesse da eseguirsi per conto della Jugoslavia, ha riconfermato che i 10 miliardi devono servire soltanto per il pagamento dei beni nazionalizzati. All'articolo 19 ha fatto un passo avanti (ecco l'innovazione onorevole Sanna Randaccio) per quanto riguarda i cosiddetti beni liberi. L'articolo 19 recita infatti: « Il Governo della Repubblica Federale Jugoslava si impegna ad acquistare quei beni contemplati nell'articolo 10 dell'Accordo di Belgrado del 23 maggio 1949 per i quali il Governo italiano comunicherà al Governo jugoslavo che i proprietari ne desiderano la vendita ». Ricordate che a questo proposito una nostra legge interna del 1949 prevede che i cittadini avrebbero potuto dare al Governo italiano mandato irrevocabile di trattare per il meglio la vendita dei loro beni liberi in Jugoslavia. L'articolo continua: « In via di principio soltanto i beni immobili saranno acquistati. Per ciò che concerne i beni immobili, il Governo jugoslavo effettuerà l'acquisto di quelli di cui l'esportazione non sarà autorizzata ». Per quelli per i quali sarà autorizzata l'esportazione in Italia, il Governo jugoslavo non si impegna assolutamente all'acquisto. La questione dei beni liberi ha suscitato una quantità di agitazioni presso gli interessati, spinti a chiedere il regolamento dei loro averi e a chiedere il più possibile, come esattamente diceva il senatore Cosattini. Il punto che divenne il segno di divisione nella concezione del disegno di legge fu la distinzione tra beni nazionalizzati e beni liberi. Il Tesoro, quando ha presentato il proprio disegno di legge per dare le anticipazioni (si chiamano anticipazioni o acconti perchè i 10 miliardi non esauriscono tutto il

credito degli aventi diritto, ha dovuto necessariamente prevedere che il pagamento sarebbe stato fatto ai titolari dei beni nazionalizzati, perchè questo era il mandato, chiamiamolo così, in termine giuridico, che la Jugoslavia, attraverso il Trattato, aveva dato al Governo italiano. Quei 10 miliardi non poteva essere destinati a pagare i cosiddetti beni liberi per i quali la Jugoslavia si era riservata il diritto di acquistare, su domanda di vendita degli interessati.

Presentato il presente disegno di legge alla Camera dei deputati, tutti i possessori di beni liberi si sono adontati che la loro posizione non fosse stata meglio considerata: e mi rendo conto del fatto che si adontassero della sorte loro riservata. Di qui una quantità di discussioni; ma sia pure attraverso le modifiche della Camera che il senatore Cosattini ha definito non sempre felici, il pensiero del Governo è stato sostanzialmente confermato, anche se le imperfezioni di espressioni possono dar luogo a contestazioni o a dubbi di interpretazione.

Venuto al Senato il disegno di legge, il nostro sforzo (sforzo stimolato anche dal senatore Cosattini e dagli altri onorevoli senatori) è stato quello di contemplare in certo qual modo anche la sorte dei possessori dei beni liberi. Abbiamo qui assunto un rischio ma calcolato prudentemente, cioè abbiamo detto: facciamo conto che la Jugoslavia acquisti, come si è impegnata a fare, i beni immobili anche dei possessori di beni liberi, contempliamo nel provvedimento i possessori di tali beni che abbiano delegato il Governo italiano a vendere e diamo anche ad essi l'anticipazione. Ciò sulla fondata previsione che nell'ulteriore definizione dei rapporti di debito e credito tra Italia e Jugoslavia si terrà conto delle anticipazioni in tal modo effettuate dall'Italia a favore dei possessori di beni liberi. Qui, effettivamente, vi è il pagamento per conto, giacchè noi lo facciamo senza che la Jugoslavia ci abbia messo a disposizione le somme necessarie, avendo peraltro delle disponibilità su altri capitoli del nostro bilancio.

Abbiamo ciò ritenuto doveroso fare, nella situazione attuale, o per le ripercussioni psicologiche che il provvedimento avrebbe, in caso contrario, determinato nella massa dei

possessori di beni liberi, che sono poi i più bisognosi tra coloro che sono stati danneggiati dalla politica della Jugoslavia. Abbiamo calcolato di poter assumere questo rischio pensando, che, in ogni caso, anche secondo le assicurazioni dateci dal Ministero degli esteri, la somma che anticiperemo sarà calcolata in sede di compensazione del dare ed avere con la Jugoslavia.

Questa innovazione è stata contemplata nel disegno di legge in esame, concordato col Tesoro, e quindi esso, a differenza di quello approvato dalla Camera, prevede anche la ipotesi di anticipazioni a favore dei possessori di beni liberi che abbiano ottenuto la legittimazione. V'è un altro punto, che ha un carattere eminentemente politico, il quale ha suscitato accese discussioni. Voi sapete che il pagamento delle anticipazioni è sottoposto al previo riconoscimento della legittimazione dei beni nazionalizzati espropriati, ecc.

BERTONE. E di cui ci sia la dichiarazione di vendita definitiva.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro poi che la legittimazione implica il riconoscimento della cittadinanza italiana, da parte del titolare del diritto.

Or dunque, per quanto riguarda la disposizione specifica del Territorio libero di Trieste, la Jugoslavia ha assunto una iniziativa del tutto particolare: essa non vuole riconoscere la cittadinanza italiana ai residenti nel Territorio libero di Trieste in epoca posteriore al 10 giugno 1940, supponendo che dall'epoca della dichiarazione di guerra il Territorio libero di Trieste debba essere considerato come non più facente parte dell'Italia. È questa una impostazione che noi, per ragioni nazionali, non vogliamo e non possiamo assolutamente accettare. E quindi la ragione nazionale prevalendo sulla ragione finanziaria, abbiamo accettato il principio che per i residenti triestini, anche quando la legittimazione non sia stata riconosciuta dalla Jugoslavia, sia possibile, su nostro giudizio, concedere le anticipazioni con riserva di definire con la Jugoslavia questa vertenza, quando — speriamo presto — usciremo fuori dal procedimento *per ignes* e sboccheremo « in più spirabil aere ».

NOBILI. Quindi sono tre categorie di pagamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Due categorie sostanzialmente, perchè per i residenti del Territorio libero triestino fatto una presunzione di legittimazione, essi però non si distinguono mai dalla categoria di coloro che possedevano beni nazionalizzati o espropriati in seguito alla riforma agraria.

COSATTINI, *relatore*. In sostanza si tratta di due categorie obiettive e di tre categorie soggettive.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esattamente.

Il senatore Cosattini, che è mosso dal desiderio nobilissimo di dare le massime assicurazioni a coloro che, per un verso o per l'altro, sono stati colpiti e dalle conseguenze della guerra e dalle iniziative della Jugoslavia, ha fatto la proposta di introdurre in questa legge anche un richiamo all'obbligo del Governo italiano degli indennizzi previsti dal Trattato di pace (articoli 79) e di quelli previsti per danni di guerra.

Sostanzialmente, il Tesoro non ha nulla da obiettare in proposito, perchè gli obblighi veramente esistono e lo Stato italiano dovrà adempierli nell'ambito delle proprie disponibilità.

Però, dal punto di vista formale e dal punto di vista della chiarezza del provvedimento, il Governo ritiene che non sia il caso di introdurre tali norme che contemplano materie tutt'affatto diverse da quella in esame.

Con ciò ho esaurito la mia esposizione.

RUGGERI. Intendo fare alcune osservazioni e, direi, un raffronto tra il disegno di legge come è stato approvato alla Camera dei deputati, nel dicembre dello scorso anno, ed il nuovo testo proposto dal senatore Cosattini, il quale allarga la facoltà di pagamento, includendo altre categorie che nel progetto iniziale non risultavano comprese.

COSATTINI, *relatore*. Erano comprese anche quelle, solo che erano pagate dopo le maggiori, e poco, per l'articolo 9 del Trattato.

RUGGERI. Onorevole Sottosegretario, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'onere finanziario era precisato sostanzialmente in 10 miliardi, la cui copertura

era prevista mediante una equivalente riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52. Orbene, il disegno di legge dell'onorevole Cosattini prevede la copertura negli stessi termini, e pertanto si deve supporre che l'onere finanziario sia sempre limitato a 10 miliardi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, c'è il secondo comma dell'articolo 9 del nuovo testo proposto dall'onorevole Cosattini, che suona così: « L'ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non soggetti alle misure di cui al precedente comma, corrisponderà alla somma di complessive lire 10 miliardi ».

SANNA RANDACCIO. L'articolo 9, al primo comma, prevede l'ammontare per i beni nazionalizzati e al secondo comma l'ammontare per i beni liberi.

VARALDO. Vorrei un chiarimento. Mi pare di aver compreso che i 10 miliardi che dà il Governo jugoslavo, li dà, non a saldo, bensì in anticipazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto. Si tratta di un anticipo.

RUGGERI. Il Governo in sostanza accetta il maggiore stanziamento di 5 miliardi ?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, l'accetta.

COSATTINI, *relatore*. Sul piano generale c'è da rilevare che, coll'accordo del 23 dicembre 1950, si versano alla Jugoslavia 25 milioni di dollari in conto dei 125 milioni di dollari, che costituiscono il nostro obbligo per le riparazioni, e la Jugoslavia consente che da questo importo siano detratte due somme, l'una per l'ammontare delle pensioni, di 1.000.250.000 lire, l'altra che è costituita dai 10 miliardi che vengono devoluti ad accettazione di questi beni del territorio ceduto a parziale copertura dei beni stessi.

TOMÈ. Desidererei avere una spiegazione. Con questi 30 milioni di dollari si consentiva, da parte della Jugoslavia, a dare delle anticipazioni su beni espropriati, nazionalizzati ed anche confiscati. Dunque la Jugoslavia ha escluso il fondamento della confisca di questi beni se acconsente a corrispondere poi l'indennizzo della confisca di essi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Jugoslavia non dice « confiscati », lo diciamo noi in traduzione italiana. In verità c'è un po' d'arbitrio nella configurazione delle varie forme di espropriazione attuale dalla Jugoslavia. Se, per esempio, la Jugoslavia effettua la confisca individualmente a Tizio, allora il caso non rientra tra quelli previsti dall'articolo 1. Altrimenti è se, per esempio, dice che tutte le proprietà dei fascisti sono confiscate; allora questa confisca diverrebbe una misura di carattere generale.

COSATTINI, *relatore*. Infatti l'articolo 79 dell'Accordo parla di beni liquidati, e non espropriati o confiscati.

FORTUNATI. Io non voglio discutere l'intensità o meno del rischio dei cosiddetti beni liberi; mi pare però che, oltre al problema del rischio, vi è un problema più serio, in un certo senso.

Anche ammesso che, ad un certo momento, il Governo italiano, e quindi il Parlamento, possa accollarsi senza alcuna contropartita l'onere della Jugoslavia, il che mi pare estremamente pacifico per le considerazioni che farò in seguito, io mi domando: in base a quali elementi di carattere oggettivo può essere eseguita dal Governo italiano una valutazione dei beni esistenti in Jugoslavia? Perché, scusate, come potete ammettere che il Governo jugoslavo ad un certo momento riconosca la valutazione eseguita dal Governo italiano per un bene nei cui confronti evidentemente non vi possono essere che o informazioni dell'interessato o vaghi elementi di carattere indiziario? È su questo punto che voglio richiamare la vostra attenzione, perché questo è un aspetto estremamente delicato. Se un cittadino italiano chiede al Governo italiano che, da questo punto di vista, siano riaperti i termini, evidentemente, non essendo stato questo previsto nel Trattato del 1949 nè in quello del 1950...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In quello del 1950 sì.

COSATTINI, *relatore*. Collega Fortunati, la discussione in ordine al valore dei beni avviene in seno alla Commissione mista. Pertanto, quando l'Italia afferma che determinati beni hanno un dato valore e la Jugoslavia non lo riconosce, viene concordata mediante transa-

zione o arbitrato una valutazione degli stessi, che pertanto è impegnativa anche per la Jugoslavia.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna altresì tener presente che anche per i beni liberi si sottopone l'anticipazione alla condizione dell'avvenuta legittimazione, la quale implica l'accordo dello Stato jugoslavo con quello italiano circa la valutazione dei beni. Aggiungo che in gran parte a questa legittimazione si è già pervenuti.

FORTUNATI. Allora, scusate, se ad un certo momento la valutazione è sottoposta ad una Commissione mista, e questa valutazione è accettata anche dalla Jugoslavia, mi dite perché la Jugoslavia non accetta di pagare? A maggior ragione, allora, i dubbi e i sospetti che prima ho esposti sono legittimi.

Se la procedura di valutazione avviene in accordo e, malgrado l'accordo, la Jugoslavia non ammette e non assume ulteriori impegni, cioè non dà esecuzione al Trattato, secondo me è già pacificamente acquisito — in un certo senso la procedura concordata è più grave da questo punto di vista — che per questi beni la Jugoslavia non darà un soldo. Io riuscirei a capire ancora una procedura non concordata che, da un certo punto di vista, può avere il rischio della valutazione; ma quando ad un certo momento vi è una Commissione mista che si riunisce, concorda la valutazione in funzione di un Trattato e questa Commissione mista riconosce che l'Italia provvede e che non provvede la Jugoslavia, allora dico che già fin d'ora in questo strumento si è riconosciuto che quell'impegno della Jugoslavia era un impegno di carattere formale e che l'impegno da parte della Jugoslavia di esaminare le domande non può più essere assolto, proprio perché le domande vengono rivolte direttamente al Governo italiano, ed hanno il loro corso. Allora, in un secondo tempo, la Jugoslavia dirà: a me nessuno ha presentato le sue domande; queste sono state presentate al Governo italiano e sono state portate di fronte alla Commissione mista che le ha valutate.

COSATTINI, *relatore*. Il Trattato dice: « Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica jugoslava, con le modalità stabilite nel presente Accordo, la somma di 30 milioni di dollari ». Poi all'arti-

colo 3 il Trattato dice: « Il Governo della Repubblica jugoslava metterà a disposizione del Governo italiano la somma di 10 miliardi di lire, preveduta nell'articolo 8 dell'Accordo sui beni del 23 maggio 1950 ».

SANNA RANDACCIO. Io desidererei fare un'altra precisazione, rivolgendo allo stesso tempo una domanda all'onorevole Sottosegretario.

Ad un certo momento si prevede, nella struttura del nuovo testo Cosattini, che la concessione di anticipazioni avvenga anche quando non sia stata riconosciuta la legittimazione, quindi anche quando il valore non sia stato determinato in contraddittorio, e si stabilisce, in questa ipotesi, che allora da parte dell'interessato deve essere fornita l'esauriente dimostrazione dell'esistenza e della consistenza dei beni.

Ora, domando se questa procedura, che mi pare giustissima e che tende proprio ad ovviare a quell'inconveniente che ha segnalato il collega Cosattini, si applica anche all'ipotesi di anticipazioni per beni liberi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiarirò un po' tutti gli equivoci.

Innanzitutto, senatore Fortunati, il mondo non ha solo Scilla e Cariddi, ha anche lo stretto di Messina attraverso il quale passano molte navi. La situazione è precisamente nei termini che le esporrò. Noi abbiamo un impegno giuridico da parte della Jugoslavia di acquistare i beni immobili su domanda di coloro che vogliono vendere.

FORTUNATI. Impegno di esaminare le domande, non di acquistare.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, l'impegno di esaminare le domande era consacrato nel primitivo trattato del 1949; nel successivo, del 23 dicembre 1950, la Jugoslavia si impegna ad acquistare — non più solo ad esaminare le domande — su richiesta di coloro che vogliono vendere. Queste richieste sono pervenute allo Stato italiano e sono state passate anche alla Jugoslavia, attraverso la Commissione mista italo-jugoslava che deve procedere alla legittimazione. Per gran parte di queste domande la legittimazione è già stata compiuta, per una minoranza di esse la legittimazione ancora non è avvenuta.

La differenza tra i beni nazionalizzati e i beni liberi, in che consiste, ai fini del rischio

del Tesoro? Consiste in questo: che, mentre per i beni nazionalizzati la Jugoslavia ci ha dato i 10 miliardi, per i beni liberi ha assunto il debito ma non ci ha messo a disposizione le somme.

FORTUNATI. Non si è assunto il debito nei confronti dello Stato italiano, si è assunto un impegno nei confronti dei singoli.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non può essersi assunta un impegno soltanto nei confronti dei singoli, perchè questi sono rappresentati dallo Stato italiano.

In ogni modo la differenza è questa: per i beni liberi non ci ha messo a disposizione le somme. Nell'attuale particolare situazione di rapporti con la Jugoslavia, non possiamo prevedere di poter immediatamente trattare la definizione di questa questione, cioè non possiamo chiedere alla Jugoslavia che, in conseguenza della accettazione del debito, ci metta a disposizione le somme relative.

Ciò però non vuol dire che la Jugoslavia abbia già detto di non pagare e che non pagherà mai. È evidente che questa è una materia che rientrerà nella trattativa globale, tendente alla definizione dei nostri rapporti di dare ed avere con la Jugoslavia. Questa materia rappresenta un pericolo lieve e quasi inesistente nei confronti del Tesoro, anche per questa ragione: noi perveniamo ad un accordo, e questo accordo dovrà consacrare senz'altro il mantenimento della parola da parte della Jugoslavia di pagare questi beni liberi; o non perveniamo ad un accordo, ed allora siamo nella posizione malagevole, ma in un certo senso sicura, dei beati possidenti, di colui cioè che pur dovendo le riparazioni alla Jugoslavia, non le deve pagare per precisa disposizione degli Accordi esistenti. Da questo punto di vista, quindi, noi ci troviamo in una situazione abbastanza sicura.

FORTUNATI. Quelle altre somme fanno parte del Trattato di pace.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Fortunati, lei che oltre ad essere uno statista è anche un giurista, sa che nel diritto esiste quella particolare figura di estinzione del debito che si chiama novazione. Noi abbiamo novato con la Jugoslavia sugli obblighi derivanti dall'articolo 79 del Trattato di pace, con gli Accordi che abbiamo in seguito stipulato con essa, nei quali si è convenuto

che non pagheremo ulteriormente se non quando saranno definiti tutti i rapporti con la Jugoslavia.

Per quanto riguarda l'obiezione del collega Sanna Randaccio, ricordo che l'ipotesi da lui indicata, e che rientra nella struttura del disegno di legge Cosattini, accettato dal Governo, prevede solo la particolare questione, di rilevantissimo valore politico, dei residenti triestini. È solo per questi che noi facciamo eccezione al riconoscimento della legittimazione, che viceversa pretendiamo per tutte le altre ipotesi, sia di beni nazionalizzati che di beni liberi. E la facciamo, questa eccezione, solo per i residenti del Territorio libero, perchè uno degli elementi della legittimazione è la cittadinanza italiana. In questo caso veramente assumiamo un rischio maggiore, ma sentiamo l'obbligo di assumerlo in virtù del valore politico preminente che ha questa disposizione.

COSATTINI, *relatore*. Vorrei ulteriormente chiarire il disposto dell'articolo 16 dell'accordo, il quale stabilisce che «rimane sospeso qualsiasi pagamento anche in dipendenza dell'indennità, se non è avvenuta la contestazione». L'articolo 19 dice che «nelle somme di cui all'articolo 16 saranno compresi anche i pagamenti riguardanti i beni liberi».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

COSATTINI, *relatore*. Onorevole Presidente, prima di passare all'esame degli articoli, c'è da approvare la modificazione del titolo del disegno di legge.

La dizione originaria diceva: «Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, ecc.». Il titolo ora è modificato chiarendo che il debito è da corrispondersi da parte della Jugoslavia; e pertanto è così formulato: «Concessione di anticipazioni sugli indennizzi dovuti dalla Jugoslavia riflettenti i beni, diritti ed interessi italiani, ecc.».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A questo proposito vorrei proporre una modifica di espressione.

Dice il titolo proposto dal senatore Cosattini: «Concessione di anticipazioni sugli indennizzi, ecc.». Ora, il disegno di legge prevede non soltanto indennizzi, ma anche prezzi che debbono essere pagati dalla Jugoslavia. Gli

indennizzi riflettono i beni nazionalizzati e le espropriazioni; i prezzi riflettono viceversa i beni liberi.

Allora, per comprendere entrambe le categorie, propongo che si dica così: «Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia, ecc.».

BOSCO. Poichè si è detto che nel testo del disegno di legge è prevista anche la categoria delle anticipazioni date ai residenti del Territorio libero, mi pare che il titolo non comprenda questa situazione. Voi infatti dite nel titolo: «Concessione di anticipazioni agli abitanti dei territori passati alla Jugoslavia»; ma può verificarsi il caso di beni non appartenenti a quel territorio.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono i cittadini residenti nel Territorio libero i titolari dei beni, ma questi beni sono sempre in Jugoslavia, perchè gli altri non sono stati confiscati.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il titolo del disegno di legge che, secondo il nuovo testo proposto dall'onorevole Cosattini, e modificato dall'onorevole Sottosegretario, è così formulato: «Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 1 del disegno di legge nel nuovo testo proposto dal senatore Cosattini:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni, di cui l'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Innanzi tutto, in armonia con quanto abbiamo testè approvato per il titolo, laddove in questo articolo è detto «sugli indennizzi», bisogna dire «sulle somme».

Altresì per maggior chiarezza mi parrebbe opportuno dire « titolari italiani di beni », anziché « titolari di beni italiani ».

COSATTINI, *relatore*. Non credo sia opportuna questa modifica, in quanto il Trattato dice quali sono i beni italiani, e ne dà la definizione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'entra più il Trattato e non occorre che noi lo teniamo presente, altrimenti facciamo confusione.

COSATTINI, *relatore*. Siccome nel Trattato si dice che « ai cittadini italiani sono devolute indennità per i seguenti beni », e specifica per quali ragioni questi beni sono qualificati italiani, noi ci riferiamo a questo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, noi ci riferiamo ai beni immobili italiani di qualsiasi natura che siano stati colpiti da misure di nazionalizzazione e di espropriazione indipendentemente dal Trattato. Basta quindi che si tratti di cittadini italiani in possesso di beni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Cosattini, relatore, propone la seguente formulazione dell'articolo 2: « La concessione di anticipazioni può essere effettuata anche a cittadini italiani, residenti nel Territorio libero di Trieste, circa le cui domande, da parte jugoslava, non è stata ancora riconosciuta la legittimazione, purchè venga dall'interessato fornita esauriente dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni ».

SANNA RANDACCIO. Vorrei far presente l'opportunità di completare questo articolo aggiungendo alle parole « della esistenza e consistenza dei beni » le altre « diritti ed interessi ».

BOSCO. Per un miglioramento formale, propongo di sostituire alle parole « circa le cui domande da parte jugoslava non è stata ancora riconosciuta la legittimazione » le altre « anche quando da parte jugoslava non è stata ancora riconosciuta la legittimazione ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è possibile accettare la formula proposta dal Senatore Sanna Randaccio. Sono invece favorevole alla modificazione di forma proposta dal senatore Bosco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con la modificazione proposta dal senatore Bosco, e così formulata: « La concessione di anticipazioni può essere effettuata anche a cittadini italiani, residenti nel Territorio libero di Trieste, anche quando da parte jugoslava non è stata ancora riconosciuta la legittimazione, purchè venga dall'interessato fornita esauriente dimostrazione dell'esistenza e consistenza dei beni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore, senatore Cosattini, propone la seguente formulazione dell'articolo 3: « È inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria, o a confisca e abbandonati, purchè ne sia stata fatta denuncia e sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo sia utile aggiungere alla fine di questo articolo 3 le parole: « semprechè dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione ». Ciò perchè la legittimazione deve sempre essere intervenuta, altrimenti paghiamo a vuoto.

FORTUNATI. Se mettete « e abbandonati » s'intende che tutti questi beni non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria o a confisca, debbono essere stati abbandonati. Ma ci può essere qualcuno che non ha abbandonato i beni e che desidera venderli allo Stato jugoslavo.

Il Trattato riguardava l'impegno da parte dello Stato jugoslavo di acquistare i beni liberi dei cittadini italiani, abbandonati o no.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi abbiamo interesse a liquidare le proprietà di quelli che stanno in Italia e non di quelli che stanno in Jugoslavia.

FORTUNATI. Un bene abbandonato è un bene che non viene utilizzato e non importa se il titolare sia in Italia o in Jugoslavia.

BOSCO. Si vuole stabilire una condizione subiettiva attraverso un participio che si riferisce ai beni. In altri termini si vuole dare la preferenza a coloro che hanno lasciato il territorio jugoslavo, ma non è esatto parlare di ab-

bandono, che presuppone un'indagine psicologica nei confronti di chi ha lasciato i beni. Quindi, se vogliamo mettere una condizione subiettiva, cioè che l'interessato non deve risiedere più in Jugoslavia, bisogna dirlo chiaramente.

COSATTINI, *relatore*. Non basta dire questo, perchè può dirsi che il cittadino italiano abbia lasciato un procuratore che amministra i suoi beni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'osservazione del senatore Bosco è esatta dal punto di vista giuridico; l'abbandono farebbe perdere il diritto al risarcimento dei danni, mentre qui si dice: « beni immobili non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria ed a confisca », cioè riguarda cittadini privati del solo possesso. Ma con questo veniamo ad offrire alla parte jugoslava la possibilità di non applicare l'Accordo, perchè la Jugoslavia non ammetterà mai di aver privato nessuno del possesso. Io sarei per sopprimere le parole « e abbandonati ».

BOSCO. Si potrebbe dire « di cui non siano in possesso nè in persona propria nè mediante procuratori ».

BERTONE. Mi pare giusto sopprimere le parole « e abbandonati » perchè altrimenti l'articolo sarebbe in contraddizione con sè stesso, in quanto non si può dire « abbandonati » insieme a « purchè ne sia stata fatta denuncia ». Sarebbe un nonsenso.

SANNA RANDACCIO. Dopo la parola « purchè » dovremmo aggiungere l'inciso: « dopo che ne sia stata riconosciuta la legittimazione ». Vorrei che mi chiarisse se c'è riconoscimento della legittimazione da parte della Commissione italo-jugoslava di cui parla nell'articolo 1, o invece riconoscimento solo da parte

jugoslava. Io non conosco a fondo il Protocollo del maggio. Dopo la dichiarazione della Commissione, occorre anche un riconoscimento? Userei una formula identica e parlerei di riconoscimento di legittimazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di due ipotesi distinte. L'articolo 1 prende il riconoscimento vero e proprio della legittimazione; nell'articolo 2 si è usata una espressione diversa per chiarire il concetto che noi italiani riconosciamo la legittimazione e che è solo la parte jugoslava che non la riconosce, sperando che anche da parte jugoslava venga questo riconoscimento.

SANNA RANDACCIO. Nell'articolo 19 del protocollo del 1950 si dice che la Commissione dovrà operare per la valutazione dei beni nel termine di un anno.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo termine è stato prolungato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 così formulato:

« È inoltre autorizzata la concessione di anticipazione sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria, o a confisca, purchè sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo e sempre che ne sia stata riconosciuta la legittimazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 13.